

REGOLAMENTO-TIPO DELLA COMUNITÀ SOLARE DI MEDICINA

Art. 1 Scopo ed oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare talune norme di funzionamento e di organizzare l'attività dell'Associazione "Comunità Solare di MEDICINA" (di seguito l'"Associazione") in conformità ed in ossequio alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione di volta in volta vigente (di seguito lo "Statuto").

Art. 2 Modalità di iscrizione all'Associazione

L'aspirante Associato che intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda di ammissione su apposito modulo da presentare all'Associazione (di seguito la "Domanda di Ammissione") allegando alla Domanda di Ammissione la seguente documentazione:

- i. copia di un documento di identità valido (per le persone fisiche);
- ii. copia del codice fiscale (per le persone fisiche);
- iii. copia di una visura camerale aggiornata (per le persone giuridiche);
- iv. documentazione circa i consumi elettrici e termici relativi all'immobile di proprietà o locato ovvero nel quale è esercitata l'attività imprenditoriale con riferimento all'anno precedente a quello della Domanda di Ammissione;

Il Consiglio Direttivo deciderà sulla Domanda di Ammissione presentata dall'aspirante Associato in conformità alle disposizioni dello Statuto.

Art. 3 Contributo di Ammissione, Quota Associativa Annuale, Carbon Tariff

Gli Associati sono tenuti al pagamento di un contributo di ammissione una tantum (di seguito il "Contributo di Ammissione") e di una quota associativa annuale (di seguito la "Quota Associativa Annuale"), i cui importi verranno di anno in anno determinati dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, avranno facoltà di decidere se provvedere al pagamento di un ulteriore contributo associativo annuale ad importo variabile di volta in volta determinato dal Consiglio Direttivo sulla base del valore delle emissioni di anidride carbonica calcolato in funzione dei consumi energetici e termici di ciascun singolo Associato (di seguito la "Carbon Tariff"). Resta peraltro inteso che gli Associati che decidano di non provvedere al pagamento della Carbon Tariff, ovvero pur avendo inviato la comunicazione di cui sopra non abbiano provveduto al pagamento della Carbon Tariff medesima entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, non avranno diritto di accedere alla Piattaforma Energetica, come di seguito definita, né ad ogni iniziativa organizzata dall'Associazione mediante il Fondo Incentivazione, come di seguito definito.

Il calcolo delle emissioni di anidride carbonica per la determinazione della Carbon Tariff viene effettuato tenendo conto dei fattori di conversione tabulati nei documenti tecnici relativi al "Patto dei Sindaci" promosso dalla Comunità Europea (http://www.eumayors.eu/support/library_en.html) con approssimazione al primo decimale del valore espresso in tonnellate . Il valore delle

emissioni di anidride carbonica è fissato a 20 euro/tonnellata e potrà subire eventuali modifiche con delibera del Consiglio Direttivo qualora, per motivi legati alla gestione o a variazioni legislative sia necessario modificare tale importo.

Ciascun Associato, anche al fine di permettere al Consiglio Direttivo di determinare l'importo effettivo della Carbon Tariff, si impegna a presentare all'Associazione entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno la documentazione circa i consumi elettrici e termici relativi all'immobile di residenza ovvero nel quale è esercitata l'attività imprenditoriale con riferimento all'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando che in difetto l'Associato verrà automaticamente escluso dalle graduatorie per l'assegnazione delle Quote Energia, come disciplinate all'articolo 4 che segue e dalle graduatorie per l'assegnazione dei Bonus, come disciplinate all'articolo 5 che segue, perdendo così ogni priorità acquisita. L'Associato che presenti la documentazione di cui sopra successivamente al 31 marzo sarà automaticamente reintrodotta nelle graduatorie a partire dal primo posto a quella data disponibile.

Gli Associati entrati a far parte dell'Associazione in corso d'anno saranno tenuti all'integrale pagamento della Quota Associativa Annuale e del Contributo di Ammissione.

I fondi derivanti dal pagamento del Contributo di Ammissione, della Quota Associativa Annuale e della Carbon Tariff saranno destinati al pagamento delle spese correnti dell'Associazione, al contributo per il coordinamento delle Comunità Solari e, per la parte residua, in conformità alle delibere all'uopo assunte dal Consiglio Direttivo, a realizzare nuove iniziative e/o interventi finalizzati ad ampliare la piattaforma energetica dell'Associazione di cui all'articolo 4 che segue (di seguito la "Piattaforma fotovoltaica/energetica").

I termini per il pagamento della Quota Associativa Annuale e della Carbon Tariff sono determinati dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicati agli Associati, ferme le previsioni tutte dello Statuto in caso di ritardato e/o mancato pagamento.

Art. 4 Modalità di passaggio alla categoria Associato Energetico ed accesso alla Piattaforma Fotovoltaica/Energetica

Ciascun Associato che abbia intenzione di approvvigionarsi di una o più quote di energia di cui la Piattaforma Energetica di volta in volta disponga (di seguito le "Quote Energia") dovrà presentare all'Associazione la relativa domanda di ammissione alla categoria Associato Energetico mediante compilazione di un apposito modulo (di seguito la "Domanda di Passaggio di Categoria") contenente l'impegno da parte dell'Associato a sottoscrivere con l'Associazione un apposito contratto di acquisto di Quota Energia (di seguito il "Contratto di Acquisto") e i dati catastali dell'immobile per il quale si intende usufruire della Quota Energia

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di rigettare la Domanda di Passaggio di Categoria ove l'Associato richiedente non risulti in regola con il pagamento della Quota Associativa Annuale e della Carbon Tariff.

Senza pregiudizio per quanto sopra, la presentazione della Domanda di Passaggio di Categoria determinerà il diritto in capo all'Associato di essere iscritto nelle graduatorie istituite dal Consiglio Direttivo ai fini dell'erogazione delle Quote Energia di cui la Piattaforma Energetica di volta in volta disponga.

La quantità di Quote Energia disponibili sarà legata alle dimensioni della Piattaforma Energetica. L'assegnazione delle Quote Energia agli Associati che abbiano presentato la Domanda di Passaggio di Categoria sarà organizzata dal Consiglio Direttivo attraverso opportune finestre temporali annuali gestite in funzione delle richieste e dell'effettiva disponibilità della Piattaforma Energetica. Le Quote Energia verranno assegnate in base all'ordine temporale di richiesta da parte

degli Associati che abbiano presentato la Domanda di Passaggio di Categoria mediante l'istituzione di apposite graduatorie. Una volta esaurite tutte le Quote Energia disponibili, gli Associati iscritti in graduatoria e rimasti insoddisfatti saranno automaticamente inseriti, secondo il medesimo ordine di graduatoria, ai primi posti nella graduatoria della successiva finestra temporale di assegnazione di nuove Quote Energia.

L'assegnazione delle Quote Energia in conformità a quanto previsto dal capoverso che precede, comporterà automaticamente il passaggio dell'Associato che abbia presentato la Domanda di Passaggio di Categoria dalla categoria Associato Ordinario alla categoria Associato Energetico e contestualmente l'obbligo in capo all'Associato stesso di versare all'Associazione un contributo energetico *una tantum* dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo (di seguito il "Contributo Energetico") e di sottoscrivere con l'Associazione il Contratto di Acquisto.

Resta inteso che il ritardato e/o mancato pagamento del Contributo Energetico ovvero il mancato rispetto delle condizioni stabilite dal Contratto di Acquisto (ivi incluso il mancato pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto di Acquisto medesimo) determinerà automaticamente il ritorno dell'Associato alla categoria Associato Ordinario e la risoluzione automatica del Contratto di Acquisto. Sono comunque fatte salve le previsioni tutte dello Statuto relative al mancato e/o ritardato pagamento del Contributo di Ammissione e della Quota Associativa Annuale.

I termini per il pagamento del Contributo Energetico sono determinati dal Consiglio Direttivo e comunicati agli Associati.

Ciascun Associato Energetico potrà disporre di una o più Quote Energia da 1 kWp di cui la Piattaforma Energetica di volta in volta disponga fino a coprire il proprio consumo annuale di energia elettrica fino ad un massimo di 5 (cinque) Quote Energia.

In caso di:

- i. recesso dell'Associato dal Contratto di Acquisto
- ii. recesso dell'Associato dall'Associazione
- iii. risoluzione da parte dell'Associazione del Contratto di Acquisto
- iv. in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto in relazione alla perdita della qualità di Associato,

l'Associato avrà diritto ad un rimborso pari all'importo che risulterà sottraendo dal corrispettivo previsto dal Contratto di Acquisto ed effettivamente pagato dall'Associato (di seguito il "Corrispettivo del Contratto di Acquisto") il valore della metà del vantaggio economico sulla bolletta elettrica ottenuto dall'Associato per l'effettiva durata del Contratto di Acquisto (di seguito il "Vantaggio Economico"). Quanto sopra come meglio indicato secondo la formula che segue:

Importo del rimborso = Corrispettivo del Contratto di Acquisto - Vantaggio Economico/2

L'Associato che abbia presentato la Domanda di Passaggio di Categoria e sia stato così iscritto in graduatoria potrà rinunciare in qualunque tempo al diritto di prelazione acquisito ovvero cedere lo stesso a qualunque altro Associato che abbia presentato la Domanda di Passaggio di Categoria, purché in regola con tutte le obbligazioni derivanti dal presente Regolamento e dallo Statuto.

Art. 5 Fondo Incentivazione

L'Associazione istituirà un fondo incentivazione (di seguito il "Fondo Incentivazione") al fine di erogare agli Associati contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni e/o servizi che permettano la riduzione dei consumi energetici e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito del Piano Energetico del Comune di Casalecchio di Reno (di seguito i "Bonus").

Il Fondo Incentivazione è alimentato attraverso le risorse finanziarie derivanti dal pagamento del Contributo Energetico e del Corrispettivo del Contratto di Acquisto di cui all'articolo 4 che precede, fermo restando che sarà compito del Consiglio Direttivo decidere, attraverso apposite delibere, di volta in volta le iniziative e/o gli interventi da sostenere ed i Bonus da erogare attraverso il Fondo Incentivazione.

L'assegnazione delle risorse del Fondo Incentivazione potrà essere organizzata attraverso l'apertura di opportune finestre temporali e l'istituzione di graduatorie gestite in funzione delle richieste ricevute dagli Associati e dell'effettiva disponibilità e potrà essere suddiviso in capitoli di beni e/o servizi incentivabili.

I capitoli di beni e/ servizi incentivabili, le modalità di redazione delle graduatorie, l'entità e i criteri di erogazione dei Bonus saranno definiti dal Consiglio Direttivo in relazione alle risorse disponibili anche attraverso l'emanazione di appositi regolamenti.

Ai fini dell'erogazione dei Bonus verranno, tra le altre, tenute in considerazione le seguenti circostanze:

- il regolare pagamento da parte dell'Associato della Quota Associativa Annuale e della Carbon Tariff;
- le graduatorie temporali di iscrizione e la disponibilità nei capitoli di beni e/o servizi incentivabili;
- l'anzianità di iscrizione dell'Associato all'Associazione.

L'Associato maturerà un diritto ad usufruire di Bonus per un importo pari al 110% della somma delle Quote Associative Annuali e delle Carbon Tariff versate da utilizzarsi, nel rispetto dell'entità del Bonus di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo, per l'acquisto di uno o più beni e/o servizi.

L'Associato potrà richiedere un Bonus pari alla totalità del diritto maturato oppure solo ad una parte di esso e potrà utilizzare l'importo residuo per un altro acquisto.

Il bonus erogato verrà calcolato, nell'ambito di ciascun capitolo di beni e servizi, sulla base della seguente formula:

Bonus erogato = A x B x Bonus erogabile

In cui

A = Prezzo medio / (Prezzo fatturato + 10% del prezzo fatturato)

B = Riduzione emissioni certificate / (riduzione emissioni medie - 10% riduzioni emissioni certificate)

Il Consiglio Direttivo, in relazione a specifiche iniziative di risparmio energetico, avrà facoltà di determinare l'erogazione di Bonus agli Associati in misura maggiore rispetto ai diritti dagli stessi a quella data maturati. In tal caso i diritti che gli Associati matureranno in relazione alle successive annualità andranno a compensare il maggior valore del Bonus erogato, fermo restando che in caso di recesso dell'Associato dall'Associazione, l'Associato medesimo sarà tenuto a rimborsare il maggior valore di Bonus così erogato e non ancora compensato.

Al fine di permettere a tutti gli Associati di usufruire del Fondo Incentivazione, l'Associato al quale sia stato erogato un Bonus per l'acquisto di un bene e/o servizio sarà automaticamente inserito in

coda a tutte le ulteriori graduatorie per l'acquisto di altri beni e/o servizi nelle quali lo stesso risulti iscritto.

Onde evitare che il Fondo Incentivazione venga utilizzato per incentivare interventi poco efficienti sia da un punto di vista della riduzione delle emissioni di anidride carbonica che da un punto di vista dei costi , verranno utilizzati come riferimento i valori medi proposti dalle associazioni di categoria su scala locale attraverso la costituzione di un comitato consultivo. Tali valori medi saranno aggiornati periodicamente in base alla statistica storica dei benefici concessi.

Art. 6 Modalità di rimborso delle spese ai membri del Consiglio Direttivo

Ai membri del Consiglio Direttivo che in ragione del loro incarico sostengano spese è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute purché previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo medesimo, il quale a tal fine procederà a verificare la disponibilità finanziaria.

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di stabilire di volta in volta limiti massimi di spese rimborsabili.

Il rimborso delle spese autorizzate avverrà a seguito della presentazione della documentazione in originale delle spese effettivamente sostenute

Art. 7 Collaboratori dell'Associazione

In conformità alle disposizioni dello Statuto, l'Associazione si può avvalere, ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali, oltre che degli operatori del coordinamento tecnico-scientifico individuati dai Comuni, di collaboratori e dipendenti

Le norme e le indicazioni relative alla gestione, all'organizzazione, alla formazione e al trattamento di tali collaboratori e dipendenti sono demandate ai contratti che saranno di volta in volta stabiliti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Norme Finali

Ogni e qualunque modifica al presente Regolamento sarà approvata in conformità alle disposizioni dello Statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto.